

FONDAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE FERVORES E.T.S.

REGOLAMENTO PER IL RIPARTO DEGLI INCENTIVI

1. Finalità e portata del Regolamento

1. Il presente regolamento (“**Regolamento**”) della Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Fervores gestita dalla Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Fervores E.T.S. (da ora “**CERS**” e “**Fondazione**”; ove non sia specificamente differenziato con il termine “CERS” ci si riferirà alla configurazione e alla Fondazione) stabilisce i criteri per la ripartizione:

- della tariffa premio regolamentata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 e dalle Regole Operative GSE approvate con Decreto del medesimo Ministero 23 febbraio 2024 n. 22 (“**Tariffa Premio**”, “**Decreto**” e “**Regole Operative**”),

e

- del contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata disciplinato dall’art. 6 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell’ARERA e dalle Regole Operative (“**Contributo Valorizzazione**”; unitamente alla Tariffa Premio “**Incentivi**”), ricevute dalla CERS per effetto dell’autoconsumo dell’energia rinnovabile prodotta da impianti di proprietà o nella disponibilità della CERS, da parte di ciascuno dei suoi membri che hanno il punto di accesso alla rete elettrica identificato dal codice POD sotto la medesima cabina primaria (“**Consumatori**”).

2. Ai fini del Regolamento i membri Consumatori sono divisi tra i Consumatori che non sono imprese (“**Consumatori Retail**”) e i Consumatori che sono imprese (“**Consumatori Imprese**”) e per “**Energia Elettrica Condivisa**” si intende l’energia condivisa che determina la produzione di Incentivi.

3. Ai fini del Regolamento, per quanto attiene al conteggio degli Incentivi tra i Consumatori, i membri consumatori/produttori (“**Consumatori/Produttori**”) sono considerati e trattati quali Consumatori, salvo quanto ad essi riconosciuto negli accordi stipulati per la messa a disposizione della CERS dell’impianto di produzione sotto forma di una maggiore riattribuzione dell’Incentivo quale Consumatore. Sempre salvo quanto stabilito in relazione al loro ruolo di produttori, i Consumatori/Produttori sono soggetti agli stessi obblighi ed impegni previsti dal Regolamento per i Consumatori.

4. Il contratto di messa a disposizione dell’impianto di produzione da parte di soggetti terzi produttori o di Consumatori/Produttori (da ora “**Produttori**”) comporta di regola che:

- (i) i Produttori si fanno carico di tutti i costi gestione e manutenzione degli Impianti di loro titolarità;
- (ii) l’energia prodotta e immessa in rete dagli Impianti dei Produttori rileva per l’autoconsumo della CERS;
- (iii) l’autoconsumo fisico di energia elettrica prodotta dagli Impianti spetta in via esclusiva ai Produttori, fatti salvi accordi da essi stipulati nel rispetto della normativa applicabile;
- (iv) i corrispettivi di vendita dell’energia elettrica prodotta e immessa nella rete spettano in via esclusiva ai Produttori.

Nel caso di impianti di produzione della CERS, la CERS sarà considerata un Produttore come gli altri e avrà i medesimi diritti e obblighi degli altri Produttori.

Ai fini del Regolamento anche i Produttori sono ripartiti tra Produttori che non sono imprese (“**Produttori Retail**”) e Produttori che sono imprese (“**Produttori Imprese**”).

5. I rapporti con i Produttori sono regolati da specifici accordi redatti in conformità al Regolamento. Tutti i Produttori che sono membri della CERS sono trattati nello stesso modo, salvo quanto specificamente indicato nel Regolamento. Sono possibili accordi in deroga alle previsioni del Regolamento con Produttori terzi rispetto alla CERS, quando vi sia uno specifico interesse della CERS alla loro adesione. Resta ferma la possibilità che determinati Consumatori o Produttori rinuncino ai propri diritti agli Incentivi a favore della CERS al fine di sostenerne le attività e le finalità ambientali e sociali.

2. Principi generali

1. La messa a disposizione della capacità di autoconsumo virtuale dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di proprietà o nella disponibilità della CERS ("**Autoconsumo Virtuale**") consente, ai sensi della normativa applicabile, la maturazione degli Incentivi, i quali possono essere oggetto di attribuzione ai Consumatori secondo le regole di cui al Regolamento.
2. In nessun caso gli Incentivi riconosciuti ad un Consumatore nell'ambito di un esercizio solare possono eccedere il costo dell'energia elettrica pagato da tale Consumatore al proprio fornitore.
3. Il pagamento degli Incentivi, nei casi e alle condizioni di cui al Regolamento, è subordinato al fatto che il Consumatore e il Produttore, tra l'altro, abbiano accettato per iscritto il Regolamento, abbiano adempiuto a tutti gli obblighi a loro carico previsti dal Regolamento e dagli altri accordi con la CERS, non siano altrimenti inadempienti nei loro obblighi ed impegni, anche di altra natura, nei confronti della CERS e non risultino esclusi dall'accesso agli Incentivi ai sensi della normativa applicabile.
4. Il Consumatore e il Produttore prendono atto e accettano che gli Incentivi che siano il risultato del loro Autoconsumo Virtuale siano incassati dalla CERS in forza del rapporto di mandato con la Fondazione, e siano loro riconosciuti e pagati esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri e le modalità di cui al Regolamento.
5. In caso di pluralità di configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestite dalla Fondazione, i costi generali della Fondazione sono pagati con il prelievo dagli Incentivi in quote percentuali uguali a ciascuna configurazione. I costi della singola configurazione, inclusi i costi dei contratti di servizi relativi alle singole configurazioni, sono parimenti pagati con il prelievo dagli Incentivi in quote percentuali uguali a ciascuna configurazione.

3. Conferimento di mandato alla CERS e altri obblighi del Consumatore e del Produttore

1. Il Consumatore e il Produttore aderiscono al sistema di Incentivi dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CERS e conferiscono, a tal fine, ove occorra, pieno mandato alla Fondazione (con sua facoltà di attribuire un sub-mandato ad un terzo) o, su indicazione della Fondazione, direttamente al terzo da essa individuato, che assume il ruolo di referente ("**Referente**") della CERS nei confronti del GSE e di tutte le autorità competenti. Resta inteso che la Fondazione può variare, di tempo in tempo, il Referente: il Consumatore e il Produttore si impegnano, ove necessario, ad aggiornare tempestivamente le loro dichiarazioni e il mandato conferito. In ogni caso la riattribuzione ai Consumatori e ai Consumatori/Produttori di parte dell'Incentivo è da considerarsi coerente con le finalità della CERS in quanto tale riattribuzione è ricompresa nelle finalità istituzionali della CERS riconosciute quali attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, e costituisce comunque una forma di restituzione di una spesa effettuata dai Consumatori e dai Consumatori e Produttori avente natura mutualistica.
2. Il Consumatore e il Produttore per la finalità di cui al precedente punto 1 si impegnano a firmare tutta la documentazione predisposta dal GSE, da altre autorità competenti e dalla CERS al fine di consentire la maturazione di Incentivi.

3. Per effetto del mandato conferito, il Consumatore e il Produttore autorizzano espressamente la CERS ad operare per conto del Consumatore e del Produttore anche al fine di:

- a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare degli Incentivi derivanti dall'energia elettrica condivisa e porre in essere tutto quanto necessario a tal fine;
- b) comunicare il nominativo del Consumatore e del Produttore, unitamente a quello di tutti gli altri Consumatori aderenti alla CERS e dei Produttori rilevanti, al GSE e ad ogni altra autorità competente con tutte le informazioni che a tal fine saranno da esse richieste (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza del Consumatore e del Produttore ed il codice POD) per accedere agli Incentivi;
- c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere agli Incentivi;
- e) incassare dal GSE gli Incentivi;
- f) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) anche in ordine all'appartenenza al perimetro della cabina primaria ovvero ai dati di consumo.

4. Il Consumatore, nell'aderire al sistema di Incentivi dell'Energia Elettrica Condivisa erogato dal GSE per il tramite della CERS, dichiara di rinunciare al diritto di chiedere alla società di vendita di energia elettrica con cui ha in corso il contratto di somministrazione di energia elettrica lo scorporo in bolletta degli Incentivi.

4. Impegni della CERS

1. La CERS si impegna a stipulare il contratto con il GSE ("**Contratto GSE**") necessario per l'attribuzione degli Incentivi e, ove già stipulato, a inserire il Produttore tra i produttori rilevanti per la configurazione e il Consumatore tra i clienti finali che contribuiscono all'autoconsumo dell'Energia Elettrica Condivisa, nonché, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il Contratto GSE e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla CER di altri Consumatori e Produttori. Resta impregiudicata la facoltà della CERS di interrompere la sua attività, sulla base di deliberazione dei propri organi competenti, dando un preavviso di almeno tre mesi ai Consumatori e ai Produttori, quando siano venute meno le condizioni che garantiscono l'economicità della sua attività, per la perdita della disponibilità di parte o tutti gli impianti di produzione o per qualsiasi altra ragione.

2. La CERS si impegna a porre in essere quanto necessario per consentire la maturazione di Incentivi, fermo che non può garantire la loro maturazione.

3. La CERS, ove possibile, sulla base delle informazioni sui dati storici dei consumi e della produzione di energia elettrica immessa in rete, informa i Consumatori degli orari che possono massimizzare la maturazione degli Incentivi.

4. La CERS redige una rendicontazione dettagliata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e per finalità sociali avanti ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione. In caso di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR per impianti inseriti nelle configurazioni, tiene inoltre una contabilità separata per tipi di contribuzioni ricevute.

PARTE II - CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

5. Ripartizione degli Incentivi

1. Il Contributo di Valorizzazione è ripartito, per ciascun impianto di produzione, secondo le seguenti percentuali:

- a) il [30]% è destinato alla Fondazione per la copertura dei suoi costi e delle sue attività istituzionali;

- b) il [30]% è riservato ai Consumatori;
- c) il [30]% è riservato al Produttore titolare dell'impianto rilevante per la produzione del Contributo di Valorizzazione;
- d) il [10]% è riservato ad interventi sociali.

2. La Tariffa Premio è ripartita come segue.

2.1 Nel caso di impianti di produzione non oggetto di contributi in conto capitale

- l'Energia Condivisa Non Eccedentaria del singolo Impianto è così ripartita:

- a) 5% ai costi generali della Fondazione;
- b) 15% ai costi della CERS con particolare riferimento ai costi dei contratti di servizio; eventuali avanzi saranno attribuiti ai costi generali della Fondazione;
- c) 80% ripartito tra il Produttore dell'Impianto e i Consumatori secondo le seguenti percentuali: 70% al Produttore e 30% ai Consumatori ;

- l'Energia Condivisa Eccedentaria del singolo Impianto è così ripartita:

- a) 50% ai Consumatori Retail;
- b) 50% ad interventi sociali a favore dei territori ove vi sono gli impianti di produzione della CERS.

2.2 Nel caso di impianti di produzione che siano stato oggetto di contributi in conto capitale

- l'Energia Condivisa Non Eccedentaria del singolo Impianto è così ripartita:

- a) 5% ai costi generali della Fondazione;
- b) 15% ai costi della CERS con particolare riferimento ai costi dei contratti di servizio; eventuali avanzi saranno attribuiti ai costi generali della Fondazione;
- c) 80% ripartito tra il Produttore dell'impianto, i Consumatori Imprese e i Consumatori Retaili secondo le seguenti percentuali: 40% al Produttore dell'impianto, 40% ai Consumatori Imprese e 20% ai Consumatori Retaili;

- l'Energia Condivisa Eccedentaria del singolo Impianto è così ripartita:

- a) 50% ai Consumatori Retail;
- b) 50% alle finalità sociali della CERS riferite ai territori ove vi sono gli impianti di produzione.

3. Ai fini dei conteggi di cui al Regolamento si tiene conto dell'energia effettivamente immessa in rete ed effettivamente autoconsumata, secondo i dati trasmessi dal GSE. Nel caso in cui manchino i dati del GSE per qualsiasi ragione, Consumatori e Produttori accettano che il computo sia effettuato sulla base dei profili standard elaborati dal GSE.

4. Ai fini dell'attribuzione dell'Energia Elettrica Condivisa a ciascun impianto di produzione di energia rilevante per la produzione di Incentivi per la CERS ci si attiene alle indicazioni dell'ARERA e del GSE. In difetto, l'attribuzione sarà proporzionale all'energia effettivamente immessa in rete su base oraria da ciascun impianto di produzione di energia rilevante per la produzione di Incentivi.

5. Gli Incentivi sono ripartiti tra i Consumatori proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della configurazione, consumata su base oraria da ciascun POD di cui siano titolari.

6. I criteri di distribuzione degli Incentivi possono essere oggetto di revisione da parte della Fondazione sulla base dell'esperienza e delle eventuali esigenze segnalate da Consumatori e/o Consumatori/Produttori. I Consumatori e/o Consumatori/Produttori pregiudicati dalle nuove regole, che devono essere approvate entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui troveranno applicazione, hanno facoltà di recedere dalla configurazione e dalla Fondazione senza preavviso, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 8, punto 5, ultimo periodo.

6. Pagamento degli Incentivi dovuti a Consumatori e Produttori

1. I pagamenti degli Incentivi dovuti ai Consumatori e ai Produttori vengono effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio della CERS da parte dell'assemblea e, comunque, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo a quello in cui sono maturati.

2. In ogni caso il pagamento avviene limitatamente all'ammontare degli Incentivi effettivamente versati alla CERS dal GSE (per tali non intendendosi i pagamenti in acconto ma il pagamento a saldo dopo la definizione finale del conguaglio). Per la quota non versata dal GSE la CERS provvederà al pagamento decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento effettivo del pagamento a saldo dal GSE in conseguenza della definitiva determinazione del conguaglio (o in caso di obbligo di restituzione da parte della CERS, dal momento di definitivo accertamento del conguaglio). In nessun caso la CERS anticipa al Consumatore o al Produttore Incentivi che, ancorché maturati, non siano ancora stati effettivamente versati dal GSE alla CERS.

3. Il Consumatore e il Produttore sono consapevoli e accettano che la Fondazione sia, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i consumatori che abbiano il punto di connessione alla rete elettrico identificato dal codice POD nell'ambito della zona di mercato ove si trovano gli impianti di produzione e, in particolare, che la CERS sia aperta ai consumatori che hanno il proprio punto di connessione alla rete identificato dal codice POD nell'ambito del perimetro della cabina primaria di aggregazione, ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione agli Incentivi possa ridursi per effetto dell'adesione di altri Consumatori e Produttori.

7. Impegni e dichiarazioni del Consumatore

1. Il Consumatore si impegna a mettere a disposizione della CERS tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi e alle relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo del Consumatore all'energia elettrica condivisa per l'Autoconsumo Virtuale. Il Consumatore si impegna altresì a trasmettere alla CERS tutti i dati inerenti al proprio impianto elettrico (tra cui in via esemplificativa: titolarità dei contratti di fornitura elettrica, numero del POD, caratteristiche dell'impianto elettrico, natura dell'utenza, ecc.) che siano necessari per incentivare e valorizzare l'energia elettrica oggetto di Autoconsumo Virtuale e per perseguire le finalità di autoconsumo proprie della CERS e, più in generale, le finalità della CERS. Inoltre, il Consumatore si impegna a consentire tutte le verifiche e i controlli sui propri contatori e impianti richiesti dal GSE o dall'autorità competente. La violazione degli impegni previsti dal presente articolo legittima la risoluzione da parte della CERS dell'accordo con il Consumatore derivante dall'adesione al Regolamento.

2. Il Consumatore, all'atto dell'adesione al Regolamento, dichiara e garantisce, tra l'altro, quanto segue:

- a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;
- b) di essere un consumatore finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa di tempo in tempo applicabile;
- c) che tutte le informazioni e i dati conferiti e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

3. Il Consumatore si impegna ad informare immediatamente la CERS di qualsiasi variazione rilevante, quale ad esempio la cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o la modifica del POD.

4. Il Produttore si impegna a mettere a disposizione della CERS tutte le informazioni inerenti alla sua produzione e all'energia immessa in rete, e assume tutte le garanzie e dichiarazioni contenute nell'accordo di messa a disposizione dell'impianto che dovrà essere firmato tra la Fondazione e il Produttore

8. Cessazione dell'Accordo con i Consumatori

1. L'accordo della CERS con i Consumatori ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dalla CER per conto di tutti i Consumatori.
2. Il Consumatore può in ogni momento recedere dall'accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno o dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CERS. Il recesso ha effetto all'ultimo giorno del mese successivo a quello in corso alla data di ricezione da parte della CERS della comunicazione di recesso.
3. La CERS può recedere dall'accordo con il Consumatore solo ove, allo stesso tempo, receda o sia cessato il Contratto con il GSE. Resta ferma la possibilità della CERS di risolvere l'accordo per il caso di inadempimenti del Consumatore al Regolamento e/o ai suoi obblighi quale membro della CERS tra cui, in via esemplificativa:
 - a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
 - b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica;
 - c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumo collettivo con riferimento al medesimo POD;
 - d) adozione di altri atti e comportamenti incompatibili con l'adesione alla CERS;
 - e) altre gravi violazioni degli obblighi verso la CERS.
4. L'accordo tra Consumatore e CERS cesserà anche nei seguenti casi:
 - a) cessazione della titolarità da parte del Consumatore del punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno della cabina primaria di aggregazione (anche per effetto della modifica del perimetro della cabina di aggregazione primaria), salvo il caso di attribuzione al Consumatore di un altro punto di connessione alla rete identificato dal codice POD all'interno del perimetro della cabina di aggregazione primaria che sia stato tempestivamente comunicato alla CERS o salvo il caso di aggregazione ad una diversa configurazione;
 - b) perdita da parte del Consumatore della qualifica di membro della CERS e/o della Fondazione per recesso o, ove consentito dallo statuto, per esclusione.
 - c) perdita del Consumatore delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere gli Incentivi.
5. Nel caso di Consumatore Retail /Produttore la cessazione del ruolo di Consumatore comporta anche la cessazione del rapporto come Produttore, salvo diversa specifica intesa tra la Fondazione e il Consumatore Retail/Produttore. Restano invece fermi eventuali diversi accordi con i Consumatori Imprese / Produttori e con i Produttori terzi non consumatori.

9. Numero ottimale dei Consumatori

1. Ferma restando l'apertura della CERS a tutti i clienti finali in qualità di membri, la CERS si riserva di fissare un numero ottimale ("Numero Ottimale") di Consumatori che abbiano diritto al riparto della quota degli Incentivi nell'ambito della medesima cabina primaria. La determinazione del Numero Ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della CERS o di migliori valutazioni su quale sia la disponibilità di capacità di consumo ottimale per la CERS.
2. In caso di superamento del Numero Ottimale, i Consumatori che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla CERS attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo alla CERS per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al riparto dei ricavi.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo, i Consumatori di cui al precedente punto 2. hanno gli stessi diritti e doveri dei Consumatori previsti dalle norme del Regolamento.
4. I Consumatori di cui al precedente punto 2 diventano Consumatori con tutti i diritti di riparto dei ricavi secondo un criterio di priorità temporale in funzione del momento in cui sono divenuti membri della CERS, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la CERS) di precedenti Consumatori che portino il numero di Consumatori al di sotto del Numero Ottimale o per effetto della variazione del Numero Ottimale (ad esempio per effetto dell'aumento degli impianti di produzione di energia condivisa).

10. Effetti della cessazione dell'Accordo

1. In ogni caso di cessazione dell'accordo tra Consumatore e CERS, la CERS comunica al GSE la conseguente modifica del perimetro di applicazione del Contratto GSE.
2. Il Consumatore ha comunque diritto ai pagamenti conseguenti al suo Autoconsumo Virtuale fino al momento della cessazione dell'Accordo nei termini e alle condizioni di cui al Regolamento, fermo il diritto della CERS di trattenere tutti i pagamenti dovuti dal Consumatore alla CERS.